

## STATUTO TURISMO GIOVANILE E SOCIALE APS

### **Art. 1 - Denominazione e Sede**

1.1 È costituita l'Associazione denominata "TURISMO GIOVANILE E SOCIALE APS" d'ora innanzi semplicemente indicata come «Associazione».

Essa è promossa dagli Enti «Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS» e «Centro Italiano Opere Femminile Salesiane – C.I.O.F.S.» ed è siglabile «T.G.S.».

1.2 - L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del dell'articolo 35 e seguenti d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

1.3 - Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell'Associazione, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

1.4 - L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Roma e potrà istituire proprie sedi operative in Italia.

### **Art. 2 - Scopo e Finalità**

2.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 Essa si propone il perseguimento delle suddette finalità, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di Don Bosco e allo stile salesiano.

**In particolare, l'Associazione intende contribuire allo sviluppo integrale, personale e sociale dei Soci e dei loro aderenti, promuovendo l'integrale attuazione dei diritti costituzionali di dignità, di uguaglianza e delle pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione. Intende altresì valorizzare i rapporti con il territorio, salvaguardandolo e valorizzandone il patrimonio artistico e culturale, collaborando con i più ampi settori della cultura, dell'educazione e del tempo libero; con realtà associative, famiglie, realtà aggregative, educative e sociali, nonché con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.**

2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, anche attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k, d. lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, d. lgs. 117/2017);
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l, d. lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, d. lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f, d. lgs. 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lettera e, d. lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lettera t, d. lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera u, d. lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lettera w d. lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v, d. lgs. 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5, comma 1, lettera z, d.lgs 117/2017);
- alloggio sociale ai sensi del DM ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lettera q, d. lgs. 117/2017);
- servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore (art. 5, comma 1, lettera m, d. lgs. 117/2017).

### **Art. 3 – Attività**

3.1 Per conseguire le suddette finalità di interesse generale , l'Associazione potrà promuovere, coordinare e realizzare specifiche attività.

3.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:

- a) promuove, sviluppa e coordina le attività dei propri soci; organizza incontri nazionali ed internazionali rivolti ai soci, ai loro aderenti e a terzi;
- b) organizza per i propri soci, per i loro aderenti e per i terzi, scambi culturali con l'estero, attività culturali e di turismo sociale e culturale, di studio e tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;
- c) cura la formazione educativo - pedagogica e tecnica di coloro che operano nell'Associazione e nelle associazioni aderenti con compiti di responsabilità; organizza attività formative ed educative indirizzate ai Garanti Educativi di cui all'articolo 7;
- d) collabora, nelle forme più idonee, con Enti Pubblici e Privati che promuovono il turismo giovanile e sociale, la salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;
- e) realizza attività qualificate di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione in riferimento ai fenomeni e ai problemi relativi al turismo giovanile, culturale e sociale;
- f) eroga borse di studio.

3.3 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.4 L'Associazione intende costituire un punto di sintesi del dialogo da instaurare con le amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, nonché con gli Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali sulle problematiche relative al mondo associativo giovanile nei settori del turismo giovanile, sociale e culturale.

### **Art. 4 - Proposta Turistico-Culturale**

4.1 L'Associazione, ispira e realizza la propria attività associativa con riferimento ad un programma pluriennale denominato "Proposta Turistico-Culturale". Il programma è deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche la durata. Per la redazione del programma il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione dei soci, anche riuniti in apposite commissioni consultive.

4.2 Nel programma vengono esplicitati le finalità e gli ambiti entro i quali l'Associazione dovrà svolgere le proprie attività.

#### **Art. 5 - Operatività**

5.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, tramite i loro aderenti per il perseguimento delle finalità istituzionali. Essa riconosce l'apporto determinante del coinvolgimento attivo e responsabile dei soci e dei loro aderenti, attraverso il loro impegno nel servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative associative.

5.2 Essa valorizza il servizio volontario quale atteggiamento di maturazione personale e di solidarietà sociale nel corrispondere alle domande educative, turistiche, culturali, emergenti dal mondo giovanile e dal contesto del territorio.

5.3 Il servizio volontario viene sollecitato anche presso le famiglie coinvolte nell'azione associativa, riconoscendo il loro ruolo educativo originario.

5.4 In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo agli aderenti dei propri associati quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

5.5 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

5.6 L'Associazione può costituire ed aderire a Reti associative di cui all'art. 41 del D. LGS 117/2017 con altri Enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità, l'ispirazione e il carisma salesiano, previo nulla osta degli Enti promotori.

#### **Art. 6 - Collegamento con gli Enti Promotori**

6.1 L'Associazione riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo degli Enti Promotori C.N.O.S. e C.I.O.F.S., che nominano propri Delegati/e con il compito di garantire l'indirizzo dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

6.2 Gli Enti Promotori sono enti religiosi civilmente riconosciuti.

#### **Art. 7 - Soci**

7.1 Sono Soci dell'Associazione, senza alcuna discriminazione o limitazione con riferimento a condizioni economiche, gli enti che avendone fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo, sono stati da esso ammessi, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione. Essi possono essere:

- a) gli enti promotori di cui all'articolo 6;
- b) le associazioni che ne facciano richiesta, che condividano le finalità espresse dal presente statuto e da eventuali regolamenti e che operino nei settori di attività dell'Associazione e che svolgono la propria attività presso le Istituzioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice;
- c) le associazioni che ne facciano richiesta, che condividano le finalità espresse dal presente statuto e da eventuali regolamenti e che operino nei settori di attività dell'Associazione;

d) le Istituzioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice costituiti in forma di enti senza scopo di lucro;

e) cooperative sociali, imprese sociali, case per ferie, centri di cultura e spiritualità, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e altri enti privati senza scopo di lucro che ne facciano richiesta, che condividano le finalità espresse dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

Le Associazioni di cui alle lettere b) e c), al fine di essere ammesse come soci dell'Associazione T.G.S., dovranno:

- essere costituite nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- essere rette da un proprio Statuto, nel quale siano esplicitamente recepite le finalità di cui al precedente articolo 2.1 e l'assenza di scopo di lucro;
- essere dotate di propri Organi Sociali funzionanti,
- avere statuto adeguato ai principi di democraticità, dare l'attribuzione della legale rappresentanza al Presidente, e prevedere l'obbligo di approvazione del bilancio o rendiconto gestionale nonché l'elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci;
- svolgere una o più delle attività previste all'articolo 4.2.

Gli enti di cui alla lettera e) dovranno essere costituite nel rispetto delle norme di legge e svolgere una o più delle attività previste all'articolo 4.2.

Le sole associazioni di cui alla lettera b) per essere socie dell'Associazione devono inoltre prevedere nei propri statuti che un membro del Consiglio Direttivo sia nominato dai soci promotori di cui all'articolo 6 del presente statuto. Esse, inoltre, hanno la facoltà di utilizzare nella propria denominazione la sigla T.G.S. seguita dall'indicazione del luogo di svolgimento dell'attività o da altra caratterizzazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce le condizioni.

Le associazioni e gli enti di cui alle lettere c) ed e) dovranno nominare un Garante Educativo.

Il Garante Educativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo amministrativo dell'associazione o ente e ha lo scopo di fungere da punto di collegamento educativo tra l'Associazione T.G.S. e l'ente associato.

Tale garante educativo deve essere comunicato al Consiglio Direttivo dell'Associazione T.G.S. contestualmente alla presentazione della domanda di associazione.

Il Garante Educativo partecipa ai momenti formativi organizzati dall'Associazione secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento dei soci di cui al successivo articolo 25, comma 1.

La maggioranza dei soci sarà in ogni caso composto da Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi degli articoli 35 e 36 del d.Lgs 117/2017.

I soci sono rappresentati nelle Assemblee dal proprio Presidente, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo a tale scopo delegato dal Consiglio Direttivo stesso.

I soci nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agiscono in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità delle vigenti leggi in materia.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

## **Art. 8 - Modalità di ammissione**

8.1 I soggetti di cui all'articolo precedente possono ottenere la qualifica di Socio previa richiesta scritta; inoltrata dal proprio legale rappresentante al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà sull'ammissione.

8.2 L'associato dovrà versare all'atto di ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

8.3 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne

comunicazione all'interessato. Esso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

8.4 Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa e i termini entro i quali va effettuato il versamento. Ciascun associato è obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

8.5 Il Consiglio Direttivo provvede alla iscrizione nel Libro dei Soci.

### **Art. 9 - Diritti e doveri degli associati e perdita della qualifica**

9.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.

9.2 Ogni associato si impegna a partecipare fattivamente alla vita associativa. Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti dell'Associazione.

9.3 Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

9.4 Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che nella prima riunione utile le ratifica.

9.5 Sono dichiarati decaduti i Soci di cui alle lettere b) c), d) ed e) dell'articolo 7 che cessino di svolgere le attività di cui al precedente art. 4.2;

9.6 L'esclusione di un Socio avviene su delibera motivata del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- a) morosità;
- b) nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, di cui al precedente articolo 2.1,
- c) per l'inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto, ovvero per il mancato rispetto delle norme statutarie;
- d) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- e) per comportamento in contrasto con quanto disposto dalla normativa civilistica, fiscale e dalle leggi speciali in materia di enti senza scopo di lucro.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

9.7 Il Socio dichiarato recesso, decaduto o escluso non ha alcun diritto patrimoniale o di altra natura e non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi assunti, ivi compreso quello del pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

### **Art. 10 - Articolazione territoriale**

10.1. L'Associazione «T.G.S.», si articola ed opera a livello locale anche attraverso i propri soci, con cui stipula appositi accordi sulla base di un apposito regolamento.

10.2. L'Associazione potrà dotarsi di eventuali organismi o strutture di supporto all'azione degli Organi Sociali dell'Associazione, quali commissioni tecniche, scientifiche ed educative, operanti sia a livello centrale che locale, i cui compiti saranno determinati dai regolamenti dell'Associazione medesima.

### **Art. 11 - Organi Sociali**

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) l'Organo di controllo
- f) il Collegio dei Probiviri.

L'Associazione potrà altresì articolarsi su livelli regionali e locali costituendo commissioni, **strutture** e raggruppamenti di associazioni volti a favorire l'operatività e la capillarità della vita associativa. Tali raggruppamenti saranno dotati di proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - *Assemblea dei Soci***

12.1. L'Assemblea è sovrana ed è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto o del Regolamento, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

12.2 Hanno diritto di partecipazione e di voto, tutti i soci che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;

12.3 I soci partecipano all'Assemblea nelle persone del loro Presidente o delegato di cui all'articolo 7. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

12.4 I soci hanno diritto ad un voto.

12.5 Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.

#### **Art. 13 - *Poteri dell'Assemblea dei Soci***

13.1 L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

13.2 L'Assemblea Ordinaria:

- a) stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a sette, come indicato nel successivo art. 15 comma 1, ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza;
- b) elegge e revoca, quando previsto per legge o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto per legge o ritenuto opportuno, l'Organo di controllo e i probiviri;
- d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

13.3 L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 14 - *Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci***

14.1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresi fax o

e-mail) almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

14.2 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

14.3 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.4 L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno la metà dei Soci aventi diritto o con deliberazione del Consiglio Direttivo.

14.5 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

14.6 L'Assemblea Straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

14.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea, anche mediante una commissione nominata dal Consiglio Direttivo.

14.8 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento (in proprio o per delega) di almeno i due/terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

14.9 Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice dei soci presenti e rappresentati.

14.10 La delibera di scioglimento dell'Associazione di cui alla lettera a) e b) del comma 2 dell'articolo 26 è presa dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti e rappresentati in Assemblea.

14.11 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, i bilanci preventivi e consuntivi, sono depositati presso la sede sociale nei quindici giorni successivi la loro approvazione. I soci possono chiedere di prenderne visione. Inoltre, ogni socio può chiedere che gli venga trasmessa copia delle deliberazioni o dei bilanci.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'assemblea, non inferiore a sette, di cui due membri designati dagli Enti Promotori e gli altri eletti dall'Assemblea dei soci, tra persone indicate dalle associazioni o enti associati. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo mandato, salvo deroga decisa in Assemblea per un ulteriore mandato. I membri nominati dagli Enti promotori durano in carica fino a dimissioni o revoca.

15.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

15.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

#### **Art. 16 - Poteri del Consiglio Direttivo**

16.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo :

- a) promuovere l'Associazione in tutte le regioni d'Italia;

- b) eleggere tra i suoi membri eletti, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) ratificare le ammissioni a Socio in conformità ai precedenti articoli 8 e 9;
- d) deliberare nelle materie indicate al precedente articolo 10;
- e) predisporre la relazione annuale sullo stato dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- f) elaborare le linee programmatiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- g) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e i tempi per il loro versamento;
- i) determinare le forme, i modi e i tempi per attuare le attività dell'Associazione in relazione alle deliberazioni della Assemblea dei Soci;
- j) predisporre i regolamenti che dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- k) deliberare in merito alla "Proposta Turistico Culturale" di cui all'articolo 4;
- l) stabilire le condizioni affinché una associazione socia possa utilizzare la sigla T.G.S. nella propria denominazione, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- m) nominare le commissioni in base all'articolo 23,
- n) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- o) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

16.2 Il Consiglio Direttivo nell'esercizio della sua funzione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza della Assemblea dei Soci.

I suoi membri sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

16.3 Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva.

#### **Art. 17 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

17.1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno tre volte all'anno dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o su richiesta della maggioranza dei componenti mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresi fax o e-mail) almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza.

17.2 La convocazione, in via del tutto eccezionale, può essere inoltrata telegraficamente con preavviso di almeno tre giorni. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti; in tal caso si dovrà concordare preventivamente l'ordine del giorno e dichiarare che tutti sono a conoscenza dei punti posti in discussione.

17.3 Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del Consiglio almeno tre volte all'anno, di cui almeno una per redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

17.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.



17.6 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

17.7 In seno al Consiglio Direttivo non sono ammessi i voti per rappresentanza.

17.8 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

#### **Art. 18 - Vacanza del Consiglio Direttivo**

18.1 Se vengono a mancare, per qualsiasi causa:

- a) uno o più consiglieri eletti, in numero inferiore alla metà dei membri eletti, il restante Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a deliberare la cooptazione dei nuovi consiglieri, facendo ratificare la nomina dei cooptati nella prima riunione assembleare utile;
- b) la maggioranza dei consiglieri eletti: il Presidente convoca entro due mesi un'Assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo uscente compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 19 - La Giunta Esecutiva**

19.1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere. Vi partecipano i Delegati Nazionali degli Enti Promotori.

19.2 Suo compito è:

- a) rendere operative le direttive dello stesso Consiglio Direttivo, sia dal punto di vista gestionale che esecutivo;
- b) adotta in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposte alla ratifica nella prima riunione successiva;
- c) operare sulle materie che le vengono delegate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 - Presidente**

20.1 È nominato dal Consiglio Direttivo **tra i suoi membri** e dura in carica quattro anni.

20.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

20.3 Ha poteri di ordinaria amministrazione fra i quali:

- a) dirigere e organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
- b) coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'Associazione;
- c) controllare gli adempimenti in esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
- d) curare i rapporti esterni dell'Associazione con enti pubblici e privati e con altre istituzioni e associazioni.

20.4 Il Presidente per l'assolvimento dei suddetti compiti può avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo

20.5 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea.

20.6 In caso di urgenza ha la facoltà di assumere iniziative e prendere decisioni, fatta salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione utile.

### **Art. 21 - Organo di controllo**

21.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

21.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21.3 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

### **Art. 22 - Collegio dei Proviviri**

22.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti anche tra i non Soci, dall'Assemblea dei Soci.

22.2 Esso è convocato, per la prima riunione, dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in tale seduta elegge il proprio Presidente. E' compito del Presidente eletto convocare successivamente il Collegio dei Proviviri.

22.3 I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e scadono comunque al termine del mandato consiliare.

22.4 Spetta al Collegio dei Proviviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, comporre e risolvere eventuali controversie tra i Soci e tra questi e gli Organi dell'Associazione; dei risultati raggiunti darà conto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

22.5 Il Collegio giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedure e il loro lodo sarà inappellabile.

### **Art. 23 - Commissioni o comitati scientifici e/o culturali nazionali**

23.1 Le commissioni o comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, salvo revoca.

23.2 Le commissioni o comitati hanno il compito di:

- a) elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli argomenti e con modalità, termini e compensi che il Consiglio Direttivo reputerà di fissare;
- b) svolgere funzioni consultive.

### **Art. 24 - Durata - Entrate - Esercizi sociali**

24.1 La durata dell'Associazione è illimitata e si scioglie nei casi previsti dalle leggi e dal presente statuto.

24.2 L'associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- f) entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali, secondo le disposizioni di legge;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e le disposizioni di legge.

24.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

24.4 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

24.5 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso spese a norma di regolamento.

24.6 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d. Lgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

#### **Art. 25 - Regolamenti**

25.1 L'Assemblea dei soci può deliberare un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione nel quale siano esplicitati i principi etici su cui l'Associazione si fonda.

25.2 Uno o più Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci disciplinano, inoltre, l'organizzazione, le attività e le norme di funzionamento degli Organi Sociali e degli altri organismi dell'Associazione .

#### **Art. 26 - Scioglimento**

26.1 Sono considerate cause dello scioglimento della Associazione:

- a) la riduzione del numero dei Soci a meno di tre, a meno che tale numero minimo non venga ristabilito in un periodo di tempo non superiore ai sessanta giorni;
- b) la delibera dell'Assemblea Straordinaria di scioglimento.

26.2 Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa ed in conformità agli articoli 13 e 14 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria:

- nomina fino a tre liquidatori, anche fra i non soci, fissandone i poteri. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

26.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

#### **Art. 27 - Norme transitorie e finali**

28.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme ordinarie e speciali vigenti di legge in materia.